



Professionisti Associati
Prato

Prato, 21/12/2020

Lettera informativa n. 75/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**OGGETTO: DEFINITO L'AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA
SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l'**Agenzia delle entrate ha ricalcolato** (a seguito dell'incremento delle risorse disponibili stabilito dall'articolo 31, comma 4-*quater*, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020) **la percentuale del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI** spettante ai singoli beneficiari che hanno presentato istanza telematica entro lo scorso 7 settembre 2020, come previsto dal provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020.

Ricordiamo che il credito di imposta previsto dalla legge era per il 60% della spesa dichiarata, quindi poiché le risorse disponibili hanno consentito il riconoscimento del 47,1617% del credito, in concreto **il tax credit effettivo risulta pari al 28,2970% della spesa sostenuta.**

A titolo esemplificativo chi aveva indicato il massimo agevolabile, pari a 60mila euro, a fronte di una spesa dichiarata di 100mila euro, otterrà un credito effettivamente spendibile di 28.297 euro.

La **visualizzazione dell'importo effettivamente riconosciuto** avviene accedendo alla sezione "*Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili*" del **Cassetto fiscale**.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dai beneficiari:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) ovvero, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è fissata la percentuale spettante (quindi, dal 17 dicembre 2020).



Il credito di imposta spettante è fruibile nel modello F24 con il **codice tributo 6917** indicando l'**anno 2020** (istituito dalla risoluzione n. 52/E/2020), **utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.**

In alternativa all'utilizzo in compensazione nel modello F24, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, i soggetti aventi diritto al credito di imposta di cui all'articolo 125 (sulla base dell'importo approvato dal provvedimento n. 381183/2020) possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tali casi il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità telematiche dell'Agenzia delle entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati